



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/06/2010

=====

ADDI' 23/06/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

| | | | | | |
|----------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|
| FOLVERINI | Renata | Presidentale | FORZI | Aldo | Assessore |
| CIOCCHETTI | Luciano | V'ce Presidente | LOLLOBRIGIDA | Francesco | " |
| ARMENI | Fabio | Assessore | MALCOTTI | Luca | " |
| BIRINDELLI | Angela | " | MATTEI | Marco | " |
| BUONTEMPO | Teodoro | " | SANTINI | Fabiana | " |
| CANGEMI | Giuseppe Emanuele | " | ZAPPALA' | Stefano | " |
| CETICA | Stefano | " | ZEZZA | Maria | " |
| DI PAOLANTONIO | Pietro | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 304

Oggetto:

Sospensione cautelare dell'accreditamento provvisorio rilasciato a favore della società SACLI S.p.A. - Casa di Cura Fabia Mater.



304 23 GIU. 2010 *fr*

OGGETTO: Sospensione cautelare dell'accREDITAMENTO provvisorio rilasciato a favore della società SACLI S.p.A. - Casa di Cura Fabia Mater.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA della Presidente della Regione Lazio,

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0229 del 25/04/2010 che riserva al Presidente della Regione Lazio le competenze inerenti al settore organico di materie relative alla Salute;



VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni"*;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2003, n.4, *"Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio - sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali"*, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la DGR n.424 del 14 luglio 2006: *"Legge regionale 3 marzo 2003 n.4. Requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie per strutture sanitarie e socio sanitarie"*;

VISTO il regolamento regionale n.2 del 26 gennaio 2007 recante: *"Disposizioni relative alla verifica e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n.4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni"*;



304 23 GIU. 2010 *fr*

VISTO il R.R. 13 novembre 2007, n.13 "Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accreditamento istituzionale, in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n.4";

VISTO in particolare, l'art.20 del predetto R.R. n.2/2007, il quale ha disposto che i procedimenti autorizzatori ancora in corso all'entrata in vigore dello stesso siano definiti *"ai sensi della normativa previgente, fatto salvo, comunque, l'obbligo di adeguamento ai requisiti minimi, stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 4/2003"*;

VISTA a tal proposito la legge regionale 31/12/1987, n. 64, concernente "norme per l'autorizzazione, la vigilanza, e le convenzioni con le case di cura private";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 6 maggio 1997 n. 2609 "Accreditamento provvisorio case di cura già convenzionate per acuti. Ai sensi della legge 23.12.1994 n. 724"

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 8/7/1998, n. 3115, con la quale stata concessa alla Società "Casa di Cura Fabia Mater della S.A.CLI. S.r.l." con sede in Roma, Via Olevano Romano, 25 - P.I. 01095811004 - ai sensi dell'art. 58 della L.R. 64/87, l'autorizzazione della Casa di Cura Privata "Fabia Mater" sita in Roma - Via Olevano Romano, 25, per la tipologia Chirurgica, per la capacità ricettiva di n. 90 p.l. (+1 per isolamento temporaneo), suddivisi in un raggruppamento, con annessi poliambulatori e servizi affidati all'esterno e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 15/03/2002, n. 324,

VISTA la determinazione della Direzione Regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale n. D1061 del 31/03/2004;

VISTA la determinazione della Direzione Regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale n. D2809 del 26/09/2006 con la quale è stato autorizzato ai sensi dell'art. 4 della L.R. 64/87 il nuovo assetto della Casa di Cura Fabia Mater;

VISTA la nota della SACLI Società Cliniche S.p.A. che gestisce la Casa di Cura Privata Fabia Mater del 22/01/2007 pervenuta a questa Direzione Regionale in data 15/02/2007, con la quale è stata comunicata la revoca dell'Amministratore unico Rag. Maurizio Porcari e la nomina del nuovo Organo Amministrativo della SACLI Società Cliniche S.p.A. nella persona del Dott. Carlo Guarnieri ;

VISTA la determinazione n. D 2039 dell'8/06/2007;



304 23 GIU. 2010 *fr*

VISTO il Decreto del Commissario ad acta per il piano di rientro n. U0005 del 21 gennaio 2009 "Ratifica intese con i soggetti privati accreditati erogatori di prestazioni per acuti definite ai sensi dei Decreti Commissariali n. 25/08 e 43/08";

VISTO:

- la nota n. 108074/45/09 del 17.9.2009 dell'allora Direzione Regionale Programmazione Sanitaria – Area Qualità e requisiti Autorizzativi e di Accreditamento, indirizzata alla Procura Regionale della Corte dei Conti, alla Procura della Repubblica di Roma e, per conoscenza alla SACLI- Fabia Mater srl con la quale, a seguito della segnalazione pervenuta dall'Avv. Sergio Aiello circa l'intervenuta emissione di provvedimenti giurisdizionali – tra l'altro – nei confronti della medesima Società, si avvisava la stessa che si intendeva aprire correlato procedimento amministrativo per valutare tale situazione;
- la nota n. PR 22467/09P del 19/10/2009 della Corte dei Conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale del Lazio, pervenuta all'Area Autorizzazioni, Accreditamento ed Attività Ispettiva della Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e dell'Assistenza Sanitaria Territoriale in data 3.11.2009 – con la quale è stata rimessa copia della sentenza n. 1951/08, pronunciata nell'udienza del 23/10/2008 e depositata il 10/12/2008 con la quale la Corte ha condannato al pagamento a favore dell'Azienda Sanitaria Roma C la somma di Euro 1.033.073,08 – oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi – nonché della somma di Euro 500.000,00 per danno all'immagine, tra gli altri, la Società Sacli S.p.A. gestore della casa di Cura Fabia Mater;
- la nota RAR n. 151517 della Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e dell'Assistenza Sanitaria Territoriale, Area Autorizzazioni, Accreditamento ed Attività Ispettiva del 17/12/2009 con la quale si comunicava alla società SACLI-Fabia Mater S.r.l., considerato che per i fatti accertati dalla sentenza n. 1951/08 citata la responsabilità viene ascritta in maniera diretta anche nei confronti della società SACLI –Fabia Mater, integrano elementi in base ai quali è possibile applicare la previsione dell'articolo 11, comma 3 e articolo 16 della L.R. 4/2003, per procedere alla revoca dell'autorizzazione e dell'accREDITamento provvisorio;
- la nota RAR del 5.01.2010, inviata dalla SACLI S.p.A. Fabia – Mater e pervenuta alla Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e dell'Assistenza Sanitaria Territoriale, Area Autorizzazioni, Accreditamento ed Attività Ispettiva in data 15 marzo 2010, con la quale la società in oggetto invia copia del ricorso in appello avverso la sentenza n. 1951/08 e formula contestazioni alla prospettata revoca dell'autorizzazione;

RILEVATO che le osservazioni formulate dalla Società SACLI S.P.A., circa l'infondatezza dell'apertura del procedimento amministrativo in assenza di sentenza passata in giudicato, per la revoca dei provvedimenti amministrativi adottati a favore della Casa di Cura Fabia Mater, debbano essere integralmente confutate atteso che una previsione di tal genere è chiaramente desumibile dall'applicazione del combinato disposto degli artt. 11, comma 3 e 16 della L.R. 4/2003;



304 23 GIU. 2010 R

CONSIDERATO peraltro che nel caso di specie, non vertendo la contestazione in materia di erogazione delle attività sanitarie da parte della Casa di Cura, ma trattando di comportamenti la cui censurabilità mina – anche nella attuale fase di contenzioso aperto – l'affidamento della struttura in parola e quindi il suo poter continuare ad essere erogatore di servizi per conto dell'amministrazione regionale, deve ritenersi posto in discussione l'accreditamento ad operare quale soggetto affidatario di servizio pubblico;

CONSIDERATO altresì che una sanzione di tal genere appare adeguata a contemperare la tutela degli interessi pubblici e la possibilità per il soggetto privato di poter continuare a svolgere, in sola forma privata, quell'attività sanitaria che non incontra alcuna censura dalle contestazioni formulate dalla Procura della Corte dei Conti e che però risultano fondanti per escludere la medesima Casa di Cura da quel novero di soggetti fiduciarmente chiamati ad operare per il Servizio Sanitario pubblico;

RITENUTO pertanto che sussistano le condizioni di legge ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 3 e dell'art. 16 della l.r. 4/03, per procedere alla sospensione cautelare dell'accreditamento provvisorio, rilasciato a favore della SACLI S.p.A.- Fabia Mater sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale aperto presso la Corte dei Conti, Sezione Lazio, con riserva di rivedere la presente decisione all'esito del citato giudizio.

TENUTO CONTO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante del presente provvedimento:

- procedere alla sospensione cautelare dell'accreditamento provvisorio rilasciato a favore della SACLI S.p.A. – Fabia Mater, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale aperto presso la Corte dei Conti, Sezione Lazio, con riserva di rivedere la presente decisione all'esito del citato giudizio;
- dare comunicazione del presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti;
- dare altresì comunicazione del presente atto alla Direzione Regionale della Programmazione Sanitaria, Risorse Umane e Sanitarie, alla Direzione Generale dell'Azienda USL Roma C ed all'Agenzia Laziosanità –ASP per il rispettivo seguito di competenza.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 24 GIU. 2010

